



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

Prot. n. 5893 dell'8/3/2016

All'On.Sig.ra Ministra  
Sen. Prof. Stefania Giannini  
Sede

**Oggetto:** Raccomandazione, «In merito alle disposizioni dedicate ai Ricercatori a Tempo Determinato, tipologia b), dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21, 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative'»

Adunanza del 2 marzo 2016

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

Viste le disposizioni dedicate dalla l. 25 febbraio 2016, n.21 ai contratti di ricercatore a tempo determinato della tipologia di cui all'art.24, comma 3, lettera b) della l. 30 dicembre 2010, n.240 e, in particolare, l'art.1, comma 10-*octies*, ove si prevede:

a) che «le Università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato, della tipologia di cui all'art.24, comma 3, lettera b), della l. 30 dicembre 2010, n.240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013»;

b) l'inclusione dei contratti di cui all'articolo 22 della l. n.240/2010 tra i titoli validi, ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato della tipologia b);

Viste la Raccomandazione adottata da questo Consesso, nell'Adunanza del 26 marzo 2014, in merito all'ammissibilità degli abilitati ai concorsi per contratti di ricercatore a tempo determinato della tipologia b); la Mozione approvata nell'Adunanza del 28 gennaio 2015 sui vincoli di accesso alle posizioni di RTD di tipo b) e altresì la Raccomandazione, deliberata dal Consiglio nell'Adunanza del 10 giugno 2015, in ordine al mantenimento ai ricercatori titolari di contratti ai sensi dell'art.24, comma 3, lett.b) della l. 30 dicembre 2010, n. 240 dei diritti loro riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge;

**RILEVA**

Che l'esclusione dalla proroga di coloro che hanno partecipato all'Abilitazione Scientifica Nazionale delle tornate 2012 e 2013 senza conseguire l'Abilitazione risulta incoerente con l'attuale normativa.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

Di fatto, a seguito delle modifiche apportate all'art.16 della l. n. 240/2010 dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, la partecipazione alle procedure per l'attribuzione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale è consentita anche a quanti abbiano partecipato alle tornate 2012 e 2013 senza conseguire l'abilitazione.

Pertanto, la proroga dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), che intende porre rimedio agli effetti distorsivi determinati dal mancato espletamento dell'ASN nel biennio 2014-2015, vedrebbe vanificati i suoi effetti a causa dell'esclusione per legge di chi avrebbe avuto titolo a partecipare all'ASN se quelle tornate si fossero svolte.

Tutto ciò premesso, pur valutando positivamente la misura volta a rimuovere la discriminazione fra diverse tipologie di contratti di assegno di ricerca (art. 22 l. n. 240/2010 e art. 51, comma 6, l. 27 dicembre 1997, n. 449)

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

**RACCOMANDA**

Che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2016 dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) sia garantita a tutti coloro che non hanno a oggi conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale;

Che la possibilità di partecipare ai bandi per i suddetti contratti sia estesa a tutti gli studiosi in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel relativo settore concorsuale.

IL PRESIDENTE  
(Andrea Lenzi)